

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



POS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
RÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 23/06

16 marzo 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-234/04

*Rosmarie Kapferer / Schlank & Schick GmbH*

### **DI NORMA, UN GIUDICE NAZIONALE NON È TENUTO A RIESAMINARE E ANNULLARE UNA DECISIONE GIURISDIZIONALE DIVENUTA DEFINITIVA, ANCHE QUALORA RISULTI CHE QUESTA VIOLA IL DIRITTO COMUNITARIO**

*È importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive non possano più essere  
rimesse in discussione.*

In qualità di consumatrice, la sig.ra Kapferer, residente in Hall in Tirol (Austria), più volte ha ricevuto per posta dalla Schlank & Schick, società di vendita per corrispondenza in Austria e in altri paesi con sede in Germania, materiale pubblicitario recante l'annuncio di presunte vincite. Secondo una lettera a lei personalmente indirizzata, era a sua disposizione un premio di EUR 3 906,16. L'assegnazione di tale premio era subordinata ad un'ordinazione-prova non vincolante.

La sig.ra Kapferer ha rispedito alla Schlank & Schick un buono d'ordine, ma non è stato possibile stabilire se aveva realmente effettuato anche un'ordinazione di prodotti.

Non avendo ricevuto il premio che riteneva di aver vinto, la sig.ra Kapferer ha reclamato l'assegnazione del premio in base alla legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz)<sup>1</sup>, chiedendo al Bezirksgericht Hall in Tirol di condannare la Schlank & Schick a versarle la somma di EUR 3 906,16, oltre agli interessi.

Fondandosi sul regolamento comunitario concernente la competenza giurisdizionale<sup>2</sup>, la Schlank & Schick aveva sostenuto che i giudici austriaci non avevano la competenza internazionale. Il Bezirksgericht ha respinto questo argomento.

<sup>1</sup> Konsumentenschutzgesetz, nella versione che risulta dalla legge entrata in vigore il 1° ottobre 1999 (BGBl. I, 1999, pag. 185).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

Nel merito, quest'ultimo giudice ha respinto integralmente le richieste della sig.ra Kapferer, la quale ha quindi proposto appello dinanzi al Landesgericht Innsbruck. La Schlank & Schick non ha invece impugnato la decisione del Bezirksgericht quanto alla competenza internazionale e perciò tale decisione è divenuta definitiva.

Il Landesgericht Innsbruck, nutrendo dubbi sulla competenza internazionale del Bezirksgericht, ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee se è tenuto, in forza del Trattato CE, a riesaminare ed annullare una pronuncia passata in giudicato quanto alla competenza internazionale, nel caso in cui risulti contraria al diritto comunitario.

La Corte ricorda l'importanza del principio dell'autorità di cosa giudicata. Al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione.

**Pertanto, il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne allo scopo di riesaminare ed annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato qualora risulti che questa viola il diritto comunitario.**

La sentenza Kühne & Heitz (causa C-453/00, Racc. pag. I-837) non è tale da rimettere in discussione questa constatazione.

La Corte constata inoltre che il rispetto dei limiti, imposti dal diritto comunitario, al potere degli Stati membri in materia processuale non è stato messo in discussione nella controversia principale, per quanto attiene al procedimento d'appello.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: EN, FR, DE, ES, HU, IT, NL, CS, SK, SL, PL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-234/04>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo  
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*